



# COMUNE DI MILAZZO

(Provincia di Messina)

3° Dipartimento - Finanze - Tributi - Patrimonio



Regolamento ICI, Imposta Comunale sugli Immobili.  
Approvato con deliberazione consiliare n°51 del 28/04/2007

## TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

### ARTICOLO 1 FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili siti nel Comune di Milazzo, ai sensi del decreto legislativo 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni nonché a norma degli articoli 52 e 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n° 446
2. Scopo del presente regolamento consiste nel conseguire un maggiore livello di efficienza impositiva attraverso la migliore definizione della base imponibile e la semplificazione degli adempimenti e del procedimento di accertamento nonché attraverso il miglioramento del rapporto tra pubblica amministrazione e contribuente.

### ARTICOLO 2 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree edificabili e di terreni agricoli siti nel territorio del Comune di Milazzo, a qualsiasi uso destinati.

### ARTICOLO 3 SOGGETTO ATTIVO

1. Il soggetto attivo dell'Imposta è il Comune di Milazzo relativamente agli immobili, oggetto dell'imposizione tributaria, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel suo territorio.
2. La prevalenza viene intesa per una quota non inferiore al 50% della superficie dell'immobile.

### ARTICOLO 4 SOGGETTO PASSIVO

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, di uso, di abitazione, di enfiteusi o di superficie, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività, così come definito dall'art. 3 del D. Lgs. 504/92.
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. Per i fabbricati classificati nel gruppo D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e

distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario.

#### **ARTICOLO 5 DEFINIZIONE DI FABBRICATO**

1. Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al nuovo catasto edilizio urbano con l'attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la legge catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale.
2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, e come tale direttamente utilizzata, vale a dire quella area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato.
3. Il fabbricato è soggetto all'imposta con decorrenza dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data.

#### **ARTICOLO 6 DEFINIZIONE DI AREA FABBRICABILE**

1. Area fabbricabile è qualsiasi area suscettibile di essere utilizzata a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico vigente per l'anno d'imposizione..
2. L'edificabilità dell'area deve essere considerata indipendentemente dall'approvazione da parte della Regione del piano regolatore generale e di strumenti attuativi del medesimo.

#### **ARTICOLO 7 DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO**

1. Terreno Agricolo è quel terreno adibito all'esercizio dell'agricoltura attraverso la coltivazione, l'allevamento di animali e comunque su cui si esercita una attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.

#### **ART. 8**

#### **FABBRICATI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO**

1. Per la determinazione della base imponibile degli immobile di interesse storico o artistico di cui all'art. 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 secondo il criterio dell'art. 2, comma 5, del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n.75, la tariffa d'estimo da assumere per la determinazione della rendita è quella di minore importo tra le tariffe previste nel gruppo catastale A della zona censuaria ove è situato l'immobile. La rendita così risultante va moltiplicata per il coefficiente di legge stabilito per le abitazioni, qualunque sia il gruppo o la categoria catastale di appartenenza.
2. Per le unità immobiliari, la cui categoria catastale sia diversa da "A", la consistenza in vani è determinata dal rapporto tra la sua superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo, che si assume pari a mq. 16.

**TITOLO II**  
**NORME ESEMPLIFICATIVE E DI EQUITA' FISCALE**

**ARTICOLO 9**  
**BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile, in riferimento al calcolo per l'Imposta Comunale sugli Immobili, per i fabbricati iscritti in catasto, è il valore costituito da quello che risulta applicando, all'ammontare delle rendite catastali esistenti in catasto rivalutate del 5% (art. 3 comma 48 della legge 23 dicembre 1996 n° 662), nonché rivalutazione nella misura del 40% da applicare alle rendite catastali dei fabbricati nel gruppo B (art. 2 c. 45 del D.L. 3/10/06 n. 263 convertito dalla legge 24/11/2006 n. 286) i seguenti moltiplicatori:
  - 100 per gli immobili appartenenti ai gruppi A-B-C-, con esclusione delle categorie A/10 e C/1;
  - 50 per gli immobili appartenenti alla categoria A/10 ed il gruppo D;
  - 34 per gli immobili appartenenti alla categoria C/1
2. Per i fabbricati non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, la base imponibile è costituita dal valore determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti.
3. Per gli immobili di interesse storico od artistico, ai sensi dell'art. 3 della legge n° 1089/1939, la base imponibile è determinata con riferimento alla tariffa catastale minore prevista per le abitazioni site nella zona censuaria nella quale è ubicato l'immobile storico.
4. Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno d'imposizione secondo i criteri del successivo articolo.
5. Per i terreni agricoli la base imponibile è determinata dal reddito domenicale risultante in catasto, rivalutato del 25 per cento agli effetti dell'Imposta Comunale sugli Immobili (art. 3 comma 51 della legge 662/96) moltiplicato per 75.

**ARTICOLO 10**  
**DETERMINAZIONE DEL VALORE**  
**DELLE AREE FABBRICABILI**

1. Allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, il comune determina per zone omogenee i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili siti nel territorio del comune di cui all'allegato "A" .
2. I contribuenti in caso di potenzialità edificatoria limitata dagli strumenti urbanistici esistenti hanno la facoltà di richiedere all'U.T.C. se tali limitazioni possono incidere sulla determinazione complessiva del valore del cespite.
3. Nella eventualità di cui al precedente comma l'U.T.C. comunica ai soggetti interessati la percentuale di riduzione da applicare al valore venale determinato, entro il termine perentorio di giorni 120 dalla richiesta;
4. Qualora la risposta non pervenga al contribuente entro il termine stabilito, si intende che l'ufficio preposto concorda con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente nonché del valore attribuito.
5. La richiesta di cui ai commi 2 e 3, nonché la determinazione della stima e/o della percentuale di riduzione, deve essere trasmessa al responsabile dell'Ufficio Tributi.

6. Il Funzionario responsabile del Tributo darà luogo all'emissione degli avvisi di accertamento nella eventualità che il valore dichiarato sia inferiore a quello stimato o il tributo versato sia di importo minore a quello dovuto.

#### **ARTICOLO 11 AREE FABBRICABILI: DEROGHE**

1. I terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli, come indicati dal comma 1° dell'art. 9 del Decreto Legislativo 504/92 e del comma 2 dell'art. 58 del D. Lgs. 446/97, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale, sono considerati non fabbricabili.

#### **ARTICOLO 12 ESCLUSIONI**

1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta comunale sugli immobili che non sono classificati come aree fabbricabili, terreni agricoli o fabbricati quali:
  - a) i terreni non destinati ad aree fabbricabili e sui quali non viene esercitata l'agricoltura secondo i criteri di imprenditorialità di cui agli artt. 2092 e 2135 del codice civile;
  - b) i terreni compresi nel P.R.G. ma gravati da vincoli di inedificabilità assoluta (terreni dichiarati franosi, aree destinate a verde pubblico e privato ecc.)
  - c) i fabbricati cosiddetti "ruderi" ossia le costruzioni che hanno perso qualsiasi possibilità di utilizzo e che si trovano in stato di abbandono, ma a condizione che l'interessato proceda ad una variazione catastale, dalla quale risulti che il fabbricato sia **collabente**. In tale fattispecie è sottoposta ad imposizione l'area su cui insiste il rudere se la stessa risulta potenzialmente edificabile secondo gli strumenti urbanistici vigenti.

#### **ARTICOLO 12 BIS ESENZIONI**

Sono esenti dall'imposta comunale le Organizzazioni non lucrative di Utilità Sociale (onlus) regolarmente iscritte presso la Direzione Regionale delle Entrate. L'esenzione si applica anche agli immobili ed ai cespiti ceduti a qualsiasi titolo alle onlus e, in questo caso, l'esenzione è calcolata in funzione del periodo effettivamente fruito dall'onlus con criterio proporzionale in quota parte. E' fatto obbligo al locatario, al fine di poter usufruire della superiore esenzione, la produzione della necessaria documentazione.

#### **ARTICOLO 13 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE RIDUZIONI E DETRAZIONE**

1. La determinazione delle aliquote, è disposta dal Comune con apposita deliberazione da adottarsi annualmente entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'Ente.
2. Se la deliberazione di cui al comma precedente non viene adottata, s'intenderanno confermate quelle adottate per l'anno precedente.
3. Le detrazioni per abitazione principale è fissata in Euro 103,29
4. E' prevista ulteriore detrazione per le abitazioni principali pari a Euro 258,23 limitatamente alle categorie di soggetti passivi, che si trovano nelle seguenti condizioni socio-economiche:

- a) I disoccupati che al 1° Gennaio dell'anno di riferimento dell'imposta sia no iscritti nelle liste di collocamento da almeno due anni; i non occupati, che, già fruitori della cassa integrazione guadagni o dell'indennità di mobilità ai sensi di legge, hanno perduto tale beneficio nel corso dell'anno precedente; i lavoratori dipendenti, che alla medesima data, usufruiscono di trattamenti di cassa integrazione guadagni o siano iscritti nella lista regionale di mobilità almeno dal 30 giugno dell'anno precedente. Le condizioni, di cui al presente punto, devono essere documentate dai competenti organismi;
- b) I titolari di pensioni o assegni minimi, che, alla data del 1° Gennaio dell'anno di riferimento dell'imposta abbiano già compiuto il 65° anno di età e che non superino un reddito familiare imponibile complessivo di Euro 12.000,00;
- c) I soggetti passivi il cui nucleo familiare, convivente nell'abitazione oggetto di detrazione, comprenda uno o piu' disabili con invalidità non inferiore al 75%, risultante dal certificato di riconoscimento di invalidità civile, rilasciato dalle competenti strutture pubbliche;
- d) I soggetti, di cui trattasi, sono ammessi al godimento del beneficio in questione alle seguenti condizioni:
- che posseggano il solo appartamento condotto direttamente, eventualmente comprensivo delle pertinenze di cui all'art. 16 del presente regolamento;
  - che nessun componente il nucleo familiare sia possessore di altri immobili o quote di essi, oltre quello adibito ad abitazione principale, nel territorio nazionale;
  - che non venga effettuata alcun tipo di locazione o comodato;
  - che il reddito complessivo annuo del nucleo familiare, inclusi gli eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte o, comunque, non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi, non superi Euro 12.000,00, mentre per i soggetti di cui alla lett. c) il reddito può essere maggiorato, rispetto all'importo di Euro 12.000,00, di ulteriori Euro 8.000,00 per ogni disabile convivente nel nucleo familiare;
- e) Al fine di usufruire delle agevolazioni di cui sopra i contribuenti dovranno produrre apposita richiesta, entro il mese di dicembre dell'anno di riferimento, nella quale dovranno dichiarare: cognome, nome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento della detrazione fino ad Euro 258,23;
- f) I contribuenti, aventi diritto al godimento della detrazione, potranno, al momento del pagamento delle rate ICI, già tenere conto della detrazione richiesta. L'Amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrata, comprovante quanto dichiarato. Nei casi di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 504/92 e delle altre normative vigenti;
- g) Sono escluse dalla maggiorazione della detrazione tutte le unità immobiliari classificate nella categoria A/1 (abitazioni signorili), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici)

**ARTICOLO 14**  
**UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD**  
**ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Si intende per abitazione principale quella nella quale il contribuente dimora abitualmente. Per dimora abituale, ai sensi dell'art. 43 del codice civile, si intende la residenza anagrafica (art. 8 c.2, D.Lgs. 30/12/2002 n° 504, nel testo modificato dall'art. 1 c. 173, lettera b, della legge 27 dicembre 2006 n° 296).
2. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal contribuente si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, l'importo della detrazione per l'abitazione principale.
3. Se l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione o la riduzione spetta a ciascuno di loro in parti uguali.
4. E' considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.

**ARTICOLO 15**  
**RIDUZIONI PER I FABBRICATI**  
**INAGIBILI ED INABITABILI**

1. L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzabili.
2. Ai fini dell'applicazione della riduzione dell'imposta prevista dall'art. 8 comma 1, del D. Lgs. 504/92, per inagibilità o inabitabilità si intende il degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. A titolo esemplificativo si considerano inagibili quei fabbricati nei quali:
  - a) il solario ed il tetto di copertura presentano lesioni tali da costituire pericolo a cose e persone, con rischi di crollo;
  - b) i muri perimetrali o di confine presentano gravi lesioni tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
3. Sono altresì considerati inagibili gli edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o di ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.
4. Non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento agli impianti (gas – luce – fognatura, ecc.).
5. Non sono soggetti a riduzione d'imposta i fabbricati per i quali sono in corso gli interventi edilizi di demolizione di fabbricato o di recupero, rientrando questi, nella fattispecie disciplinata dall'art. 5, comma 6 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n° 504.
6. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario. A tal uopo il contribuente, entro sessanta giorni dal verificarsi dello stato di inagibilità o inabitabilità del fabbricato, presenta apposita dichiarazione corredata da idonea documentazione, da inoltrare al Comune presso l'ufficio tributi con lettera raccomandata o mediante consegna a mano.
7. In alternativa a quanto previsto dal comma precedente il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi di legge.

**ARTICOLO 16**

**LOCALI COSTITUENTI PERTINENZE  
DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni previste in materia di abitazione principale, si considerano pertinenze dell'abitazione principale le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 o C/7 (a titolo esemplificativo: garage, box, posto auto, cantina, tettoia) destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera limitatamente ad una unità immobiliare (ovvero limitatamente ad una unità immobiliare per ciascuna categoria), alle seguenti condizioni:
  - a) che la pertinenza, anche se collocata in una diversa particella catastale, insista sul territorio comunale e non risulti asservita ad altra unità appartenente al medesimo od altro soggetto;
2. L'assimilazione di cui al comma precedente consente di beneficiare dell'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale, e di detrarre all'imposta dovuta sulla pertinenza la parte di detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.
3. Resta fermo che l'abitazione principale e la sua pertinenza continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto stabilito dal d.Lgs. n. 504/1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti i casi di abitazione principale contemplati per espressa previsione di legge e di regolamento.

**ARTICOLO 17  
TERRENI AGRICOLI  
CONDOTTI DIRETTAMENTE**

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente €25.822,24 e con le seguenti riduzioni:
  - a) del 70% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti €25.822,24 e fino ad €61.974,89;
  - b) del 50% di quella gravante sulla parte di valore eccedente € 61.974,89 e fino ad € 103.291,38;
  - c) del 25% di quella gravante sulla parte eccedente €103.291,38 e fino ad €129.114,22.

**ARTICOLO 18  
VERSAMENTI**

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. I versamenti devono essere eseguiti in due rate delle quali la prima entro il 16 giugno pari al 50% dell'imposta dovuta e calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni in vigore l'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno solare, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

3. Resta nella facoltà del contribuente eseguire il versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno,
4. Non deve essere eseguito alcun versamento se l'imposta dovuta è uguale od inferiore ad € 2,07;
5. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati nei termini di scadenza di cui all'art. 10, comma 2, del Decreto Legislativo 504/92, ad un comune diverso se entro due anni dall'errore, viene data comunicazione all'Ufficio Tributi, nello stesso termine il comune che ha, indebitamente incassato l'imposta provvede all'accredito della relativa somma a favore del Comune di Milazzo.
6. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri; pertanto laddove il versamento sia unitariamente eseguito, si considera effettuato da ciascun contribuente, proporzionalmente alla propria quota di possesso,
7. Si considerano, altresì, regolarmente eseguiti i versamenti effettuati, in caso di successione ereditaria, anziché dal coniuge superstite, titolare sull'immobile del diritto di abitazione ai sensi dell'art. 540 del codice civile, dagli eredi titolari della nuda proprietà sul medesimo immobile.
8. I versamenti dell'imposta potrà essere eseguita:
  - su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Milazzo Servizio ICI;
  - direttamente presso la Tesoreria Comunale;
  - mediante modello F 24 di cui all'articolo 37, comma 55, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i contribuenti hanno la facoltà di liquidare l'imposta in sede di dichiarazione dei redditi e di versarla mediante modello F24, a prescindere dalla stipula da parte del Comune della convenzione con l'Agenzia delle entrate;

#### **ARTICOLO 19 DIFFERIMENTO DEI VERSAMENTI**

1. Con provvedimento dell'Organo esecutivo i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e/o differiti per tutti o per categoria di soggetti passivi interessate da:
  - Gravi calamità naturali;
  - Nel caso di successione ereditaria, il versamento dell'imposta dovuta in nome e per conto del de cuius e quello dovuto dall'erede a nome proprio, per il semestre nel quale è avvenuto il decesso, possono essere effettuati entro sei mesi dalla data del decesso.
  - Particolari situazioni gravissime di disagio economico/sociale.

#### **ARTICOLO 20 DICHIARAZIONE**

1. A decorrere dalla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali di cui all'articolo 37, comma 54, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, accertata mediante provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, viene soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 10, comma 4, del d.Lgs. n. 504/1992.
2. Resta in ogni caso fermo, per il contribuente, l'obbligo di presentare la dichiarazione nei seguenti casi:

- a) quando gli elementi rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta dipendano da atti per i quali non si applicano le procedure telematiche di cui all'articolo 3-bis, del d.Lgs. n. 463/1997 (modello unico informatico);
- b) presenza di riduzione d'imposta.

**ARTICOLO 21**  
**FALLIMENTO E/O LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA**

- 1. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di Milazzo una dichiarazione attestante l'avvio della procedura.
- 2. Detti soggetti, sono, altresì tenuti al versamento dell'imposta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

**ARTICOLO 22**  
**RISCOSSIONE COATTIVA**

- 1. Le Somme liquidate dal Comune per l'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dell'atto impositivo devono essere rimosse secondo le seguenti modalità:
  - a) secondo le procedure di cui al D.P.R. 29/09/1973 n° 602, se la riscossione è affidata al concessionario del servizio di riscossione;
  - b) secondo le procedure indicate dal R.D. 14/04/1910 n° 639 se la riscossione è svolta direttamente dall'Ente o affidata ad altri soggetti di cui all'art. 53 del D Lgs. 446/97;

**ARTICOLO 23**  
**RIMBORSI**

- 1. Il Contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme indebitamente versate a titolo di imposta comunale sugli immobili, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi previsti dalle disposizioni legislative vigenti.
- 2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
- 3. Le somme liquidate ai sensi del comma 1 del presente articolo, su richiesta dell'interessato, da comunicare all'Ufficio Tributi dell'Ente entro giorni 60 dalla data di notificazione del provvedimento di rimborso, possono essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili.
- 4. Avverso il provvedimento di diniego al rimborso, ovvero trascorsi almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, senza che sia stato notificato il relativo provvedimento, il contribuente potrà proporre ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina, entro giorni 60 dalla notifica del provvedimento, ovvero, in caso di silenzio, entro il termine prescrizione previsto dalla legge.

**ARTICOLO 24**

## **SANZIONI ED INTERESSI**

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di €51,65.
2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omesso o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, qualora l'errore non risulti scusabile ai sensi dell'art. 10 della legge 212 del 27 luglio 2000 in tema di Statuto del contribuente, si applica la sanzione amministrativa da € 51,65 ad € 258,23. La medesima sanzione si applica per violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione dei questionari nei sessanta giorni successivi alla richiesta o per la mancata o infedele compilazione.
4. Per omesso, tardivo o parziale versamento dell'imposta dovuta si applica la sanzione del 30%.
5. Le sanzioni indicate nei precedenti commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'atto impositivo con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
6. La contestazione della violazione del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Sulle somme dovute per imposta, si applicano gli interessi legali.
8. Gli interessi saranno calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
9. La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dal Funzionario responsabile del tributo.

## **ARTICOLO 25 AZIONI DI CONTROLLO**

1. L'attività di accertamento dovrà essere effettuata sulla base della capacità operativa dell'Ufficio tributi.
2. L'organo esecutivo mette a disposizione dell'Ufficio tributi una struttura, mezzi e personale, idonea per garantire l'espletamento di tali azioni;
3. Nelle eventualità che il Servizio Tributi non fosse nelle condizioni ottimali di espletare quanto previsto nei precedenti punti, Il Funzionario responsabile deve proporre all'organo esecutivo atti e procedimenti per il conseguimento delle finalità di cui al punto 1.

## **ARTICOLO 26 ISTITUZIONE FONDO SPECIALE**

1. In relazione al disposto dell'art.3, comma 57 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'articolo 59, comma 1, lettera p), del D.Lgs. n. 446/1997, è istituito un fondo speciale finalizzato al potenziamento dell'Ufficio Tributi del Comune.
2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato annualmente con l'accantonamento di una percentuale pari al 5% delle somme riscosse a titolo di imposta Comunale sugli immobili.
3. Compete alla Giunta Comunale stabilire i criteri di ripartizione del fondo medesimo.

**ARTICOLO 27**  
**ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. L'accertamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili può essere definito con adesione del contribuente, secondo i criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n° 218, come recepito dall'apposito regolamento Comunale.

**ARTICOLO 28**  
**NORME TRANSITORIE**

1. Il presente regolamento entra in vigore in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/97 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni regolamentari precedentemente adottate dal Comune di Milazzo in contrasto con lo stesso.

**ARTICOLO 29**  
**NORME DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n° 504 e successive modificazioni ed integrazioni ed ogni altra normativa vigente applicabile all'Imposta Comunale sugli Immobili.

**ARTICOLO 30**  
**PUBBLICITA'**

1. Copia del presente regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Allegato "A"

<b>VALORI DI RIFERIMENTO AI FINI ICI</b>	
Zona	
A	€ 42,00
Boa	€ 212,00
B0b	€ 106,00
B0c	€ 63,50
B1a	€ 101,00
B1b	€ 69,00
B1c	€ 51,50
C	€ 50,50
BM1	€ 142,00
BM2	€ 46,00
C(Grotta Pol.)	€ 13,00
C1	€ 29,50
C2a	€ 29,00
C2b	€ 27,00
CM	€ 31,50
CT1	€ 25,00
CT2	€ 25,00
CT3	€ 14,00
D1/ASI	€ 23,00
D2	€ 27,00
D3	€ 21,00
DE	€ 21,00
DE1	€ 20,50
DE2	€ 20,50
ASI	€ 21,30
ASI (D3)	€ 21,30
ASI(D5)	€ 21,30
ASI(FI)	€ 21,30